

REGOLAMENTO (UE) 2018/1001 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 2018****concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2018/1006 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive («Maldive»). La decisione del Consiglio dispone, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone, entità od organismi che compromettono lo stato di diritto o che ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, nonché di persone ed entità responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani nelle Maldive. Tali persone, entità e organismi sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1006.
- (2) Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2018/1006.
- (3) È opportuno che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nelle Maldive.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (5) La facoltà di stabilire e modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura intesa a stabilire, modificare e rivedere l'allegato della decisione (PESC) 2018/1006.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 ⁽²⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

